



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

"Paese dell'Ossidiana"

Prot. n. 6949

Pau, 15/12/2023

Avviso per l'istituzione dell'Albo Comunale degli Eco-volontari

Premesse

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 adottata in data 22/06/2023, ha approvato il disciplinare per l'istituzione della figura dell'eco-volontario, al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle strategie di gestione dell'Ente per la tutela dell'Ambiente e del Territorio.

Possono diventare eco-volontari tutte le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione ed alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire un contributo operativo gratuito, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto doloso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Eco-Volontario.

Possono presentare la domanda di adesione anche le associazioni di volontari.

Le istanze per acquisire la qualifica di eco-volontario devono essere presentate mediante utilizzo del modulo allegato al presente avviso.

Con determinazione del responsabile del servizio socio-culturale è disposto l'accoglimento o il diniego della domanda di adesione, previa istruttoria motivata da parte del responsabile del procedimento.

Presso l'ufficio Socio-Culturale dell'Amministrazione Comunale è poi istituito l'Albo degli eco-volontari nel quale sono annotati:

- Nome e cognome;
- Luogo e data di nascita;
- Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- Denominazione, sede legale, sede operativa dell'associazione degli eco-volontari;
- Nome e indirizzo del Comune;
- Data dell'iscrizione;
- Data del recesso o della decadenza.

L'Albo verrà aggiornato annualmente.

Finalità

1 L'eco-volontario, singolarmente o in rappresentanza di una associazione di volontariato, contribuisce alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell'ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione dei rifiuti urbani e dei comportamenti corretti nella raccolta differenziata.

2 L'eco-volontario è un cittadino particolarmente responsabile e attento nei confronti dell'Ambiente che offre gratuitamente il proprio aiuto essenzialmente per:

- promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e collaborare nel sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata e del rispetto del proprio territorio;
 - affiancare l'Amministrazione Comunale nelle iniziative di comunicazione verso tutti i cittadini;
 - sorvegliare il territorio e segnalare tempestivamente agli uffici preposti i problemi inerenti la raccolta rifiuti e l'igiene urbana.
- promuovere i valori legati alla tutela ambientale e testimoniare l'importanza della collaborazione tra Istituzioni e cittadini.

Riconoscimento

1 L'Amministrazione Comunale consegna a ciascun eco-volontario:

- a) una divisa composta da: idoneo abbigliamento (es. giubbino, cappellino, maglietta) recanti i segni distintivi dell'Amministrazione Comunale e la dicitura "eco-volontario".
- b) una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell'eco-volontario oltre ai segni distintivi dell'Amministrazione.

Compiti dell'eco-volontario e divieti

1 L'eco-volontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con il Comune al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica;

2 All'eco-volontario spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore";

3 Tra il Comune e l'eco-volontario non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione contrattuale;

4 L'eco-volontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera nonché i contenuti del proprio operato nel rispetto del presente disciplinare;

5 L'eco-volontario riconosce il ruolo di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione Comunale.

6 L'eco-volontario può:

- Diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
- Partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
- Segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
- Verificare le condizioni di decoro delle postazioni stradali e la presenza di rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori;
- Segnalare al Comune eventuali disservizi del gestore;
- Segnalare comportamenti scorretti per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti.

- Contribuisce a diffondere i valori legati al rispetto dell'ambiente;
- Informa i cittadini sull'importanza di una corretta raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti;
- E' portavoce dei dubbi, delle segnalazioni e dei suggerimenti dei propri concittadini;
- Difende il proprio territorio dagli abbandoni abusivi di rifiuti e da attività illecite collaborando con la propria amministrazione comunale nelle attività di vigilanza del proprio territorio.

7 Nell'esercizio dei compiti indicati al comma precedente, l'eco-volontario **non può**:

- Raccogliere e trasportare rifiuti;
- Ispezionare i centri di raccolta o manipolare i rifiuti presenti negli stessi, sia quelli depositati che quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore;
- Eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
- Emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
- Richiedere generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- Fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- Compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla normativa di competenza una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto rifiuti).
- Svolgere attività diverse o in contrasto rispetto a quelle che gli sono state indicate dal Comune.

8 L'eco-volontario deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.

9 L'eco-volontario deve indossare la divisa e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Comune. L'eco-volontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.

Compiti dell'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, il Comune:

- Predispone il programma delle attività degli eco volontari con l'indicazione delle priorità.
- Organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per gli eco- volontari, tramite il proprio CEAS;
- Organizza periodicamente incontri con gli eco-volontari per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento del loro operato;
- Segnala agli eco-volontari le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari ecc.;
- Risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti degli eco-volontari entro il termine ordinario di cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) a meno che la complessità della materia non richieda un tempo maggiore;
- Dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli eco-volontari;
- Provvede a verificare le segnalazioni degli eco-volontari e ad assumere le decisioni conseguenti.

Recesso e decadenza.

1 L'eco-volontario è libero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione dandone comunicazione scritta al Comune.

2 La qualifica di eco-volontario decade qualora l'eco-volontario non rispetti i divieti indicati all'art.6, commi 7, 8, 9, del disciplinare..

3 La qualifica di Eco-Volontario potrà essere revocata per:

- accertate irregolarità;

- violazioni in materia ambientale;
- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, del presente disciplinare
- mancanza del concreto svolgimento, sul territorio di competenza, delle attività di cui all'art.6 del Disciplinare;

Assicurazioni

Il Comune assicura gli eco-volontari contro i rischi di responsabilità civile e infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del disciplinare.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Nicoletta Marongiu